



COMUNE DI CHIUPPANO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2011

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – Fonti normative	4
ART. 2 – Oggetto	4
ART. 3 – Competenze	4
ART. 4 – Responsabilità	4
ART. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento	4
ART. 6 – Atti a disposizione del pubblico	5
CAPO II – DENUNCIA DI MORTE ED ACCERTAMENTI AD ESSA CONSEGUENTI	5
ART. 7 – Dichiarazione di morte	5
ART. 8 – Permesso di seppellimento	5
ART. 9 – Permesso di seppellimento per nati morti	5
ART. 10 – Adempimenti del medico curante	5
ART. 11 – Adempimenti del medico necroscopo	6
ART. 12 – Permesso di seppellimento Autorità Giudiziaria	6
ART. 13 – Depositi di osservazione e obitori	6
ART. 14 – Periodo di osservazione dei cadaveri	7
ART. 15 – Trasferimento durante il periodo di osservazione	7
ART. 16 – Tanatoprassi e tanatocosmesi	7
CAPO III – FUNERALI	7
ART. 17 – Deposizione della salma nel feretro	7
ART. 18 – Verifica e chiusura dei feretri	7
ART. 19 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
ART. 20 – Fornitura gratuita dei feretri	8
ART. 21 – Piastrina di riconoscimento	8
ART. 22 – Trasporti funebri	8
ART. 23 – Modalità del trasporto e delle soste	9
ART. 24 – Carri funebri – Rimesse	9
CAPO IV – CIMITERI	9
ART. 25 – Elenco cimiteri	9
ART. 26 – Disposizioni generali. Vigilanza	9
ART. 27 – Piano Regolatore Cimiteriale	10
ART. 28 – Reparti speciali nel cimitero	10
ART. 29 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	10
ART. 30 – Disciplina dell'ingresso	10
ART. 31 – Divieti speciali	10
ART. 32 – Riti funebri	11
ART. 33 – Manutenzione e cura	11
ART. 34 – Chiusura dei tumuli e installazione epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture	11
ART. 35 – Cantieri ed occupazione di area pubblica	12
ART. 36 – Introduzione di veicoli e orario di lavoro	12
CAPO V – ATTIVITA' FUNEBRI	12
ART. 37 – Attività funebre	12
ART. 38 – Casa funeraria	13
ART. 39 – Sala del commiato	13
CAPO VI – OPERAZIONI CIMITERIALI	13
ART. 40 – Competenza	13
ART. 41 – Inumazioni	13
ART. 42 – Cippo	14
ART. 43 – Tumulazioni	14
ART. 44 – Esumazioni ordinarie	14
ART. 45 – Esumazioni straordinarie	15
ART. 46 – Estumulazioni ordinarie	15
ART. 47 – Estumulazioni straordinarie	15
ART. 48 – Raccolta delle ossa	15

ART. 49 – Traslazioni	16
ART. 50 – Istanze in materia di polizia mortuaria	16
ART. 51 – Oggetti da recuperare	16
ART. 52 – Disponibilità dei materiali	16
ART. 53 – Smaltimento rifiuti	16
CAPO VII – CREMAZIONE	17
ART. 54 – Cremazioni	17
ART. 55 – Autorizzazione alla cremazione	17
ART. 56 – Registro comunale per la cremazione e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	17
ART. 57 – Consegna e destinazione finale delle ceneri	17
ART. 58 – Affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione.	18
ART. 59 – Dispersione delle ceneri	18
CAPO VIII – CONCESSIONI CIMITERIALI.....	19
ART. 60 – Concessione di aree	19
ART. 61 – Concessione in uso di manufatti	19
ART. 62– Durata delle concessioni e loro rinnovo	19
ART. 63 – Concessione di loculi	20
ART. 64 – Uso delle sepolture private	20
ART. 65 – Tumulazioni provvisorie	20
ART. 66 – Manutenzione	21
ART. 67 – Illuminazione votiva	21
ART. 68 – Rinuncia di aree e manufatti in concessione	21
ART. 69 – Revoca della concessione	21
ART. 70 – Decadenza della concessione	22
ART. 71 – Estinzione della concessione	22
CAPO IX – VOLTURE	22
ART. 72 – Attivazione della procedura	22
ART. 73 – Decesso del concessionario	22
ART. 74– Rinuncia volontaria	22
ART. 75 – Concessionario di fatto	23
ART. 76 – Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"	23
ART. 77 – Tempo di concessione	23
ART. 78 – Cointeressati	23
ART. 79 – Manufatti privi di ogni riferimento	23
CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	23
ART. 80 – Efficacia del Regolamento	23
ART. 81 – Disposizioni cautelative	23
ART. 82 – Concessioni pregresse	24
ART. 83 – Sanzioni	24
ART. 84 – Regime transitorio	24

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria sul territorio del Comune di Chiuppano ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:
 - a) Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n.1265 del 27.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) DPR n.396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) DPR n.285/1990, "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Legge 30 marzo 2001 n.130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - e) Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18, "Norme in materia funeraria".

ART. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione riguardanti le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 114 del D. Lgs. n.267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

ART. 4 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;
 - e) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
 - f) l'inumazione in campo comune e la cremazione, per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
3. Gli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma precedente, sono a carico del bilancio comunale, previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il Consiglio, con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Area Servizi Tecnici e Servizi tecnico manutentivi è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR n.285/90, da compilare cronologicamente su supporto cartaceo o informatico, a cura degli addetti, i quali forniranno informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti nell'ufficio di cui al 1° comma o nel cimitero:
 - a) orari di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
3. Sono altresì a disposizione del pubblico, presso l'Area Servizi Generali e di contabilità:
 - a) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - b) l'elenco dei manufatti cimiteriali per i quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n.241/90.

CAPO II – DENUNCIA DI MORTE ED ACCERTAMENTI AD ESSA CONSEGUENTI

ART. 7 – Dichiarazione di morte

1. La morte di persone sul territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile, in ogni caso non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persone conviventi con il defunto o da un delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da un delegato della rispettiva amministrazione.

ART. 8 – Permesso di seppellimento

1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui al seguente art.10. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.

ART. 9 – Permesso di seppellimento per nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del DPR 396/2000 sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2° e 3°, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 10 – Adempimenti del medico curante

1. Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Copia della scheda di morte deve essere inviata, mensilmente, dal Comune dove è avvenuto il decesso all'ASL competente per territorio.
3. Tale scheda ha finalità sanitarie – epidemiologiche – statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; quindi è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della presunta causa di morte.

ART. 11 – Adempimenti del medico necroscopo

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art.14.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
3. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario può consentire che venga trasmessa, con la denuncia, anche la scheda e il certificato predetto, compilato rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

ART. 12 – Permesso di seppellimento Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt.361 e 365 del Codice Penale e del titolo II del libro quinti della parte seconda del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale né da comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'ASL competente per territorio.
4. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questi rilasci il nulla osta per la sepoltura.
5. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma di quanto previsto dal DPR 396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile e previo pagamento di un diritto fisso.

ART. 13 – Depositi di osservazione e obitori

1. Il cimitero deve disporre di locali destinati al deposito di osservazione (comunemente chiamato camera mortuaria) e all'obitorio.
2. L'ammissione delle salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal personale dell'Area Servizi Tecnici e Servizi tecnico manutentivi, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento di recupero e trasporto di salma accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del DPR n.285/1990.
4. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.
5. Tale deposito non può superare la durata di tre giorni e comporta il pagamento del canone giornaliero previsto dal tariffario per i servizi a domanda individuale, approvato ogni anno con Delibera di Giunta Comunale. In difetto si disporrà la inumazione del feretro.
6. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
7. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale e al Comune.
8. Le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in un locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
9. Il deposito di osservazione deve essere adibito per l'assolvimento delle funzioni previste dall'art.12 del DPR n. 285/1990 e l'obitorio per le funzioni previste dall'art.13 del DPR n.285/1990.
10. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 14 – Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n.578 “Norme per l'accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n.582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte”.
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'Azienda Sanitaria Locale;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

ART. 15 – Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 14, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 16 – Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 14 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 11.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO III – FUNERALI

ART. 17 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.19.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva o il cadavere è portatore di radioattività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 13.

ART. 18 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

ART. 19 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a. *per inumazione*
 - i. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ..);
 - ii. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - iii. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR n.285/90;
 - iv. i feretri di salme provenienti da altri Comuni o esumati ai sensi del successivo art.46 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - v. è fatto divieto al servizio cimiteriale del Comune effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo;
 - vi. è fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile di cui al D.M. 01.02.1997 e D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel Cimitero di Chiuppano e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato;
 - b. *per tumulazione*
 - i. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR n.285/90;
 - c. *per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre*
 - i. si applicano le disposizioni di cui alla precedente lett. b) nonché degli artt.27, 28 e 29 del DPR n.285/90, se il trasporto è per o dall'estero;
 - d. *per trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km*
 - i. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm. 2,5, a norma dell'art.30, punto 5 e punto 13 del DPR n.285/90;
 - e. *cremazione*
 - i. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - ii. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal comune di decesso;
 - iii. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
2. Sia la cassa di legno che di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice.

ART. 20 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre (cassa di cui all'art.19, comma 1, lettera a) e c) e trasporto) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, fatta salva eventuale rivalsa a carico degli eredi obbligati per legge o sull'eventuale patrimonio del defunto.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Ufficio incaricato dell'Area Servizi al cittadino sulla scorta di informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo famigliare e alla situazione economica degli interessati.

ART. 21 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Analoga piastrina deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione. In tal caso la stessa dovrà essere di materiale refrattario.
3. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

ART. 22 – Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso, od ovunque comunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario e di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. Spetta al Sindaco determinare gli orari dei trasporti e, là dove necessario, anche i relativi percorsi.
 3. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di festività consecutive, ecc.).
 4. Da parte dei privati non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo art.24, comma 2.
 5. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
 6. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 - lettera d), della Legge Regionale 4 marzo 2010, n.18.
 7. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
 8. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della Legge Regionale 4 marzo 2010, n.18.

ART. 23 – Modalità del trasporto e delle soste

1. I trasporti funebri devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o dal luogo dove si trova la salma (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove) alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione.
2. Nell'effettuazione del servizio di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 24 – Carri funebri – Rimesse

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario o di altri resti mortali assimilabili. In questi casi il trasporto può essere effettuato in vettura privata chiusa.
3. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
 - a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
 - c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
 - d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

CAPO IV – CIMITERI

ART. 25 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Chiuppano.

ART. 26 – Disposizioni generali. Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR n.285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale a ciò incaricato.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR n.285/1990.

ART. 27 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) tumulazioni;
 - c) cellette ossario e per urne cinerarie;
 - d) ossario comune e cinerario comune.
2. Nel cimitero comunale non sono ammesse, oltre quelle già esistenti, tombe di famiglia e/o per collettività da destinare in modo perpetuo.
3. Possono inoltre essere individuati reparti speciali, come meglio specificato all'art. 28.

ART. 28 – Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno di ogni cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a religioni diverse o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma vengono inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 29 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di:
 - persone decedute nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - persone residenti in vita fuori dal Comune e morte fuori da esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale;
 - i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR n. 285/1990;
 - i resti mortali e le ceneri delle persone di cui ai punti precedenti.
2. L'ammissione di salme/ceneri/resti di persone non contemplate al comma precedente può essere valutata e autorizzata, di volta in volta su giudizio della Giunta Comunale.

ART. 30 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
 - d) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, anche se tenuti al guinzaglio.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone percorsi ed orari.

ART. 31 – Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
 - b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione appositamente autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, lapidi o muri;
 - h) sedere sui tumuli e sui monumenti e camminare fuori dai viottoli;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Servizi tecnico manutentivi. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza aver presentato la necessaria comunicazione;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia o non preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Servizi tecnico manutentivi;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 32 – Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi.
3. Per le celebrazioni civili o di religioni diverse potranno essere concessi, per la cerimonia funebre, gli spazi pubblici, previa autorizzazione del Sindaco, su specifica richiesta degli interessati.

ART. 33 – Manutenzione e cura

1. Tanto nei campi comuni quanto nelle tombe in concessione e nei loculi, è compito dei congiunti, o di chi per essi, tenere con speciale cura le lapidi, i copritomba, gli ornamenti e le iscrizioni.
2. E' fatto divieto ai concessionari di loculi collocare vasi, portavasi o altri oggetti ingombranti lungo i corridoi, i portici, ed ovunque possono provocare intralcio o molestie e comunque al di fuori dei vasi portafiori applicati su ciascun loculo, fatto salvo gli ornamenti connessi allo svolgimento della sepoltura.
3. In difetto dell'interessamento dei congiunti sarà compito del personale addetto al servizio cimiteriale rimuovere quanto non rispondente al comma precedente e quanto col tempo ed a causa delle intemperie fosse divenuto indecoroso o pericolante.
4. Gli ornamenti di fiori freschi, corone, piante in vaso e similari non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti. Con i fiori va tolta anche l'acqua dai vasi che vanno risciacquati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi li farà togliere o sradicare e provvederà al loro allontanamento per mezzo del proprio personale addetto al cimitero.
5. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la rimozione delle erbe.

ART. 34 – Chiusura dei tumuli e installazione epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. La chiusura dei tumuli (a sistema di tumulazione) deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa o con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

2. La chiusura dei tumuli, se tecnicamente possibile, nelle tombe di famiglia è a carico dei titolari della concessione e dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di tumulazione.
3. I materiali necessari possono essere introdotti in cimitero solo per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere eseguiti negli orari di apertura del cimitero. Gli interventi non possono essere effettuati nei giorni festivi, nei giorni prefestivi e nella settimana precedente la commemorazione dei defunti, così come le opere di restauro e le costruzioni non di competenza comunale.
4. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi e dovrà avere come dimensioni massime: lunghezza metri 1,70, larghezza metri 0,70 e altezza non superiore a metri 1,00. La parte coperta della superficie della fossa non dovrà superare i 2/3 della superficie stessa al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali. Non dovranno, inoltre essere alterate le distanze tra una fossa e l'altra. L'installazione del copritomba dovrà avvenire con la supervisione degli incaricati della gestione cimiteriale.
5. L'installazione di arredi e decori sulle sepolture (tombe/loculi/cellette, tombe a terra) dovrà essere ispirata alla sobrietà, al decoro ed uniformarsi a quella delle sepolture vicine, nel rispetto del pio luogo.

ART. 35 – Cantieri ed occupazione di area pubblica

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di allestire cantieri e depositi di materiali. Durante le lavorazioni è consentita la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato con collocazione all'esterno di cantieri e eventualmente depositati in aree opportunamente individuate.
2. Per la costruzione o manutenzione di tombe di famiglia o nel caso di lavori appositamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, onde evitare danni a cose o a persone.
3. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali. Il personale addetto alle lavorazioni dovrà tenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo nel quale sta operando.
4. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Le imprese che svolgono i lavori dovranno attenersi inoltre alle norme previste per la sicurezza nei cantieri.

ART. 36 – Introduzione di veicoli e orario di lavoro

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, seguendo le modalità preventivamente concordate con il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
2. È vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in area appositamente individuata.
3. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi.
4. È vietato lavorare nei giorni festivi ed il sabato salvo diverse disposizioni dell'ufficio di cui al precedente comma.

CAPO V – ATTIVITA' FUNEBRI

ART. 37 – Attività funebre

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatomesi;
 - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) della L.R. n.18/2010.
3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché

non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
5. Il Comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
6. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 14.
7. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

ART. 38 – Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. n.18/2010 e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.
3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

ART. 39 – Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. n.18/2010 la gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal Regolamento comunale.
3. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

CAPO VI – OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 40 – Competenza

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso alle dipendenze del Comune o di ditte esterne autorizzate.

ART. 41 – Inumazioni

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e straordinarie individuati nel Piano di cui all'art. 27.
2. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
3. Le caratteristiche del suolo, per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri devono essere conformi a quanto dispone il DPR n.285/90 agli artt. 68, 69, 71, 72, 73 e 75.
4. L'inumazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari ai sensi dell'art. 1 comma 7/bis del D.L. n. 392

del 27.12.2000, convertito in L. n.26 del 28.02.2001, fatta salva eventuale rivalsa a carico degli eredi obbligati per legge o sull'eventuale patrimonio del defunto.

ART. 42 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dagli interessati, di cui al comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. A richiesta dei privati possono essere installati, in sostituzione del cippo, croci o monumenti o lapidi in pietra naturale o legno, secondo quanto disposto dal precedente art. 35.
3. Gli interessati dovranno provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a carico degli stessi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite.
4. Deve essere rispettata la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del DPR n.285/1990.

ART. 43 – Tumulazioni

1. Nel Piano Regolatore cimiteriale sono individuate aree destinate alla tumulazione di feretri, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cellette, costruite dal Comune da dare in concessione ai sensi dell'art. 62, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Nello stesso Piano Regolatore del cimitero sono individuate aree da affidare in concessione per la costruzione a spese dei concessionari di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia o collettività ai sensi del predetto articolo.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 ed eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR n.285/90.
4. Per ogni tumulazione è prescritto il pagamento al Comune del diritto fisso, fissato dalla Giunta Comunale, a seconda del tipo di tumulazione.

ART. 44 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR n. 285/1990 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi con proprio provvedimento, non richiedono speciali autorizzazioni e vengono effettuate nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 aprile.
3. Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze affiggendo con congruo anticipo, opportuni avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
4. I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma dovranno presentare domanda presso il competente ufficio con pagamento delle tariffe vigenti.
5. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda. A coloro che hanno presentato regolare domanda è consentita la visione dei resti mortali inconsunti o di quelli ricomposti in apposita cassetta.
6. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà inumato in campo di mineralizzazione per un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
7. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998 è possibile, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, procedere con l'assenso degli aventi diritto e a spese degli stessi, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.
8. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione sono raccolte nell'ossario comune, a meno che i famigliari facciano domanda di raccogliere in idonee cassette per deporre in cellette ossario, in altri loculi ovvero cremarle.
9. L'esumazione ordinaria è gratuita nel caso in cui le ossa rinvenute siano raccolte nell'ossario comune, o nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa.

10. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
11. Per quanto non precisato nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nel DPR n.285/90 e successive modificazioni.

ART. 45 – Esumazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le esumazioni di salme che si eseguono prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione.
2. Possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda Sanitaria Locale per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione (e comunque, non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura).
3. Si possono effettuare solo nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 aprile con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.
4. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.
5. Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.
6. Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a pagamento.

ART. 46 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Sono regolate dal Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi secondo le esigenze di reimpiego e non richiedono speciali autorizzazioni.
2. Per le salme estumulate dopo 30 anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di cinque anni nel campo di mineralizzazione. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
3. E' possibile, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, procedere con l'assenso degli aventi diritto e a spese degli stessi, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.
4. L'estumulazione ordinaria è gratuita nel caso in cui i resti siano raccolti nell'ossario comune o nel caso si tratti di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa.

ART. 47 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'Azienda Sanitaria Locale. Si eseguono su richiesta dei famigliari, se questi desiderano trasferire la salma per darle una nuova sepoltura nello stesso o in un altro Comune, o per cremarla.
2. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
3. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi può autorizzare:
 - a) la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente;
 - b) la cremazione della salma, previa idonea sistemazione in cassa avente le caratteristiche di cui all'art. 19, comma 1 – lett. e), a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune, da esercitare con deliberazione della Giunta Comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative (loculi o aree allo scopo disponibili nel cimitero);
4. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nel DPR n.254 del 15.07.2003.

ART. 48 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentita la collocazione di una o più cassette di resti in un unico loculo, sia o meno presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le necessarie operazioni cimiteriali. Su ciascuna cassetta di resti dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

ART. 49 – Traslazioni

1. La traslazione di una salma/resti mortali/ceneri dal luogo di una sepoltura ad un'altra è consentito allo scopo di avvicinarla a quella del coniuge/convivente, di un familiare od affine entro il secondo grado.

ART. 50 – Istanze in materia di polizia mortuaria

1. Le istanze in materia di esumazione, estumulazione e riduzione di resti mortali, fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni, possono essere presentate da persona legittimata, cioè da persona o dalle persone che hanno titolo di disporre della salma, ossia il coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo la normativa codicistica.
2. L'istanza può anche essere presentata da persona incaricata dall'avente titolo, che tale risulti o da mandato appositamente conferito o anche da contratto stipulato con soggetto titolare dell'autorizzazione a svolgere commercialmente la funzione di intermediazione d'affari per la specifica materia, cioè che sia in possesso dell'autorizzazione di pubblica sicurezza prescritta dall'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931.

ART. 51 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei cimiteri.

ART. 52 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dei cimiteri.
4. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi può autorizzare il reimpiego di materiali e opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

ART. 53 – Smaltimento rifiuti

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti negli appositi contenitori posti nei pressi dell'area cimiteriale.
2. È vietato il deposito nei contenitori di cui al comma precedente, di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori ecc., ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi secondo il D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni e secondo le indicazioni fornite dalla Circolare della Giunta Regionale del 02.02.1998.

CAPO VII – CREMAZIONE

ART. 54 – Cremazioni

1. La cremazione deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di tumulazione, spargimento delle ceneri, volontà del defunto, ecc., secondo quanto disposto dagli artt.78, 79, 80 e 81 del DPR n.285/90, L. n.130/2001.
2. La cremazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa.
3. Il Comune, per provvedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che offra garanzie di idoneità e di disponibilità

ART. 55 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione alla cremazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.
2. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia dopo l'acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (art. 3 della L. n.130/2001).

ART. 56 – Registro comunale per la cremazione e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Fermo restando che la manifestazione di volontà del defunto, relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri, avviene con le modalità previste dall'art. 3 della L. n.130/2001, è istituito presso il Comune di Chiuppano il registro comunale per la cremazione, di cui all'art. 48 della L.R. n.18 del 04.03.2010, che sarà tenuto dall'Ufficio di Stato Civile, su modello predisposto dall'ufficio medesimo, in consonanza con eventuali indicazioni date dalla Regione Veneto.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna, in copia autenticata, all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione e la cremazione non potranno ricadere sul Comune.
4. L'ufficio preposto dovrà avvisare il cittadino che, nel caso trasferisca la residenza in altro Comune del Veneto, è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso al Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nella Regione Veneto.
5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

ART. 57 – Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma
3. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

4. La consegna dell'urna cineraria ad opera degli addetti al servizio afferenti all'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è conservato dai medesimi, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
5. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione in cellette ossario o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
6. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 57 sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente Regolamento.
7. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 58 – Affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione.

1. Il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n.18/2010, è affidato al Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi.
2. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri, svolti a cura della Polizia Locale.
3. L'urna deve essere debitamente sigillata e conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, mobile), chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, Comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno del luogo predetto, devono essere riportati anche all'esterno dello stesso. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli, dei dati identificativi del defunto. Cessando le condizioni dell'affidamento, l'urna dovrà essere riconsegnata all'autorità comunale entro 20 giorni, per la collocazione delle ceneri nel cinerario comune o per la conservazione dell'urna all'interno del cimitero o per un ulteriore affidamento o dispersione, con le modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario, o in caso di decesso di questi, dai suoi aventi causa.
4. Si approva la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - presentazione di un'istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenuto che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art.3 della L.130/2001);
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza,
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di luogo della propria abitazione qualora diverso dal luogo della residenza legale.

ART. 59 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della L. n. 130/2001, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

- b) in natura
- c) in aree private.
- 2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
- 3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
- 4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
- 6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VIII – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 60 – Concessione di aree

- 1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la inumazione o per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, collettività o istituzioni.
- 2. Alle sepolture private di cui sopra, si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
- 3. Ogni progetto di costruzione di sepoltura privata deve essere approvata dal Comune su conforme parere della Commissione edilizia e del Coordinatore Sanitario dell'ASL.
- 4. Nell'atto di approvazione viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro (escluse le cassette ossario o le urne cinerarie).

ART. 61 – Concessione in uso di manufatti

- 1. Il Comune può concedere in uso manufatti costruiti in proprio e precisamente:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie);
 - b) sepolture per famiglie, per collettività o istituzioni (tombe, cappelle).
- 2. Il rilascio della concessione è regolato da uno schema di convenzione-tipo, proceduto dall'istruttoria curata dal Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e di contabilità secondo le modalità indicate dalla Giunta Comunale.
- 3. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile, non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune che effettuerà il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 69.
- 4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 5. La concessione in uso non pregiudica al Comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del Comune stesso e della collettività

ART. 62– Durata delle concessioni e loro rinnovo

- 1. Le concessioni di cui ai precedenti artt.61 e 62 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, la durata delle concessioni è così fissata:
 - a) in 99 anni per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni
 - b) in 30 anni per le cellette ossario
 - c) in 30 anni per i loculi individuali.
- 3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sepoltura del defunto, se antecedente. In caso di concessione di loculo individuale o di celletta ossario a favore di persone ancora in vita, la data di decorrenza della concessione coinciderà con la data del versamento del canone dovuto.
- 4. Alla scadenza della concessione, può essere richiesto dal concessionario o dagli aventi titolo ai sensi dei successivi articoli (artt.69 e seguenti) il rinnovo della concessione.
- 5. La durata del rinnovo è pari alla durata originaria della concessione, fatte salve modifiche di legge o Regolamento che vadano a definire, per lo specifico manufatto in oggetto, una diversa durata della concessione.
- 6. Il canone da corrispondere al Comune per il rinnovo della concessione è quello vigente al momento della richiesta di rinnovo.
- 7. Il rinnovo della concessione viene formalizzato con nuova convenzione accessiva a concessione da stipularsi tra le parti.

8. La scadenza delle concessioni è comunicata, con 60 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi causa, oppure, se non reperibili, sarà esposta per uguale periodo di 60 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine il Comune entra nel possesso e nella piena disponibilità dell'area o del manufatto oggetto della concessione.

ART. 63 – Concessione di loculi

1. Un loculo è concesso solamente in presenza di una salma da tumulare.
2. Un ossario/nicchia è concesso in presenza di resti mortali/urna cineraria da tumulare.
3. I loculi e gli ossari/nicchie, vengono concessi nel rispetto del seguente criterio: senza soluzione di continuità dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra. Esaurita la fila verticale immediatamente precedente (ossia giunti al canto dell'ultima ultima fila) si procede verso destra con successiva assegnazione del loculo in prima fila. E' fatta salva la possibilità di dare in concessione loculi retrocessi indipendentemente dalla loro posizione.
4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, può essere concesso, in presenza di una salma da tumulare, un loculo/ossario/nicchia adiacente (affiancato sul lato destro) a quello già occupato dalla salma del coniuge del defunto, alla cui sepoltura ci si appresta, di un parente in linea retta fino al primo grado ed in linea collaterale fino al quarto grado. Si riconoscono le famiglie di fatto (convivenze).

ART. 64 – Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari; di quelle concesse ad enti o istituzioni è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione del 1 comma del presente articolo sono considerati familiari del concessionario i parenti fino al 4° grado e gli affini fino al 3° grado.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta del concessionario, il diritto alla sepoltura è automatico. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in mancanza di questi, dal parente suo più prossimo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che va acquisita e conservata dal Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi.

ART. 65 – Tumulazioni provvisorie

1. Il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche dell'art. 76 del DPR n.258/90, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) si tratta di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - c) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune, interamente occupate da altri feretri, cassette ossario o urne cinerarie, per la liberazione delle quali necessitino operazioni di polizia mortuaria già richieste al Comune.
2. All'autorizzazione scritta di cui al comma 1, segue la stipula di convenzione accessiva a concessione provvisoria della sepoltura in cui vengono tumulati feretro, cassetta, urna di cui trattasi.
3. La tumulazione provvisoria non può superare la durata di 24 mesi, prorogabile una sola volta salvo il caso di cui alla lettera a) previa nuova autorizzazione del Responsabile dell'Area Servizi tecnici e Servizi tecnico manutentivi e successiva stipula di un nuovo contratto di concessione provvisorio (non più prorogabile).
4. La tumulazione provvisoria è soggetta alla corresponsione della tariffa cauzionale e del canone di utilizzo, nonché al pagamento delle spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
5. Il canone di utilizzo è pagato in semestri anticipati con decorrenza dal giorno della tumulazione e fino al giorno all'effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono calcolate come semestre intero. Il canone è determinato dalla Giunta Comunale.
6. La cauzione viene svincolata e restituita alla cessazione della concessione provvisoria, salvo che la tumulazione provvisoria abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
7. La scadenza della concessione provvisoria coincide con:
 - a) la data dell'estumulazione del feretro, cassetta, urna cineraria dalla sepoltura provvisoria, da comunicarsi al Sindaco con nota scritta a cura del concessionario provvisorio;
 - b) la decorrenza di cui al comma 3.

8. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 3 non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro in altra sepoltura (ai sensi delle lettere a), b), c) del comma 1), il Sindaco provvederà d'ufficio con ordinanza, previa diffida agli interessati a disporre:
 - a) l'estumulazione del feretro ed il suo collocamento in campo di inumazione;
 - b) l'incasso della cauzione oltre all'ordine di rifondere al Comune le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e la messa in ripristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
9. Alla scadenza della concessione provvisoria, la sepoltura deve essere consegnata al Comune integra in ogni sua parte, compresa la lastra di copertura.

ART. 66 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 67 – Illuminazione votiva

1. Ogni loculo/tomba può avere una lampada votiva.
2. Per ogni lampada accesa è previsto un corrispettivo stabilito dal Comune.
3. La manutenzione delle lampade è a carico del Comune o del Concessionario del servizio.
4. Il Comune può decidere di abolire la singola illuminazione delle tombe a favore di una illuminazione generale sostitutiva e gratuita.

ART. 68 – Rinuncia di aree e manufatti in concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, tombe di famiglia, loculi e ossari:
 - a) quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o, comunque, siano libere da salme, resti o ceneri;
 - c) quando, in caso di loculo o ossario, i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate.
2. Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo calcolato come segue:
 - a) $\frac{2}{3}$ della durata di concessione – (meno) numero anni di utilizzo x (per) importo vigente al momento della rinuncia della concessione: (diviso) anni durata della concessione.
 - b) Per le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.
4. Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al precedente comma 2.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

ART. 69 – Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, comma 2, del DPR n.285/1990, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni (art. 92, comma 2, DPR n.285/1990) della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 70 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'esterno del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Area Servizi tecnici e tecnico manutentivi.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
6. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
7. In caso di concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, gli assegnatari sono tenuti alla realizzazione del manufatto entro 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Trascorso tale termine, l'area rientrerà in piena disponibilità del Comune senza l'obbligo di corresponsione di alcun indennizzo agli assegnatari inadempienti.

ART. 71 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 63, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR n.285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO IX – VOLTURE

ART. 72 – Attivazione della procedura

1. La voltura dei contratti avviene per decesso del concessionario ovvero per sua rinuncia volontaria in favore di altro soggetto.

ART. 73 – Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del titolare della concessione i discendenti legittimi ovvero nell'ordine le persone aventi titolo, sono tenuti a darne comunicazione scritta al Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e di contabilità entro 12 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore dei medesimi o di uno di essi.

ART. 74– Rinuncia volontaria

1. In sede di prima applicazione della presente norma e, comunque, sino al 31 dicembre 2011, in caso di rinuncia volontaria il/i concessionario/i indica/no il beneficiario della voltura nella persona del parente più prossimo del defunto tumulato nel manufatto cimiteriale di pertinenza ovvero del concessionario di fatto.
2. Al concessionario è consentito di rinunciare alla concessione in favore di un parente avente diritto, di cui al precedente art. 65, comma 2.

ART. 75 – Concessionario di fatto

1. E' "concessionario di fatto" il parente più prossimo del defunto tumulato nel manufatto cimiteriale senza concessione ovvero senza concessionario.

ART. 76 – Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"

1. Nei casi di manufatti per i quali non è reperibile il contratto di concessione ovvero il concessionario legale e che abbiano, però un "concessionario di fatto", l'Ufficio attiva per sua iniziativa la procedura di voltura a beneficio dei "concessionari di fatto" che consiste nei seguenti atti:
 - a) Pubblicazione per 90 giorni all'Albo pretorio del Comune e sulla bacheca del cimitero comunale dell'elenco dei loculi o delle tombe per i quali si attiva la procedura di voltura ovvero di assegnazione del manufatto cimiteriale al concessionario di fatto.
 - b) Dichiarazione del Responsabile del Settore dell'avvenuta procedura di pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso.
 - c) Stipula di una nuova convenzione accessiva a concessione in favore del "concessionario di fatto" ovvero intestazione o voltura ad esso della concessione di pertinenza seguendo le procedure previste dal presente regolamento.

ART. 77 – Tempo di concessione

1. Il tempo di concessione rimane invariato nel caso di voltura di contratto di concessione perpetua in favore di discendente diretto o di parente entro il 4° grado e gli affini fino al 3° grado.

ART. 78 – Cointeressati

1. La voltura si attiva in favore di una o più persone. I cointeressati che rinunciano al diritto di prelazione devono sottoscrivere un atto di disinteresse da allegare all'atto di voltura.

ART. 79 – Manufatti privi di ogni riferimento

1. I manufatti dei cimiteri comunali privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale, ovvero al "concessionario di fatto", vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio del Comune, ed alle bacheche poste all'ingresso del cimitero comunale, per la durata di 12 mesi continuativi.
2. Alla scadenza del termine prefissato i manufatti dei quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 80 – Efficacia del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme dei precedenti regolamenti, può, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente, esibire al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento, salvo quanto disposto al precedente art. 75.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui vengono riconosciuti diritti pregressi sorti nel rispetto dei regolamenti precedenti, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il precedente regolamento Comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 81 – Disposizioni cautelative

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporto, inumazione, esumazione, traslazione, cremazione, ecc...), una concessione (aree, tombe, loculi, ecc...), una autorizzazione per l'apposizione di lapidi, croci, simboli, ecc., o per la costruzione e/o miglioria di manufatti, si intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale si intende e resta estranea all'azione che ne consegue.
3. L'Amministrazione Comunale, per le vertenze in materia si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo o non sia intervenuta una sentenza definitiva passata in giudicato.

ART. 82 – Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art.63 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 83 – Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n.603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

ART.84 – Regime transitorio

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 della L.R. n.18/2010, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della legge medesima.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della L.R. n.18/2010, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.
3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5 della L.R. n. 18/2010 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 della L.R. n. 18/2010 entro i termini stabiliti dalle stesse.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente Regolamento e dalla legislazione Regionale e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni.